GIURETA
Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
Vol. XXIII
2025

CONSENSO ED *EMOJI* IN UNA RECENTE PRONUNCIA TEDESCA

Fabio Massimo Scaramuzzino [*]

OLG München, 11 Novembre 2024 [1]
(19 U 200/24 e)

Una dichiarazione di volontà può essere espressa anche attraverso pittogrammi digitali come le emoji. *Se chi ha fatto uso di una* emoji *abbia voluto manifestare una volontà giuridicamente vincolante o semplicemente condividere il proprio stato d'animo o le proprie emozioni, è questione di interpretazione.*

Fattori come la nazionalità e la lingua madre, il contesto culturale, l'età, il genere sessuale o la personalità possono influire sia sull'uso che sulla comprensione delle emoji.

Le emoji *comportano il rischio di fraintendimenti ed errate valutazioni, perché i pittogrammi digitali utilizzati in concreto possono richiamare uno specifico 'socioletto delle* emoji*', che esiste solo all'interno di un determinato gruppo sociale.*

Per determinare il significato delle emoji l'interprete può, all'occorrenza, consultare i dizionari delle emoji. Ulteriori indizi per la comprensione di una emoji possono rinvenirsi, altresì, nel testo che l'accompagna (massime non ufficiali).

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. I temi – 3 Osservazioni critiche.

1. – Con un'applicazione di messaggistica istantanea, il 23 settembre 2021 un concessionario per la vendita di autoveicoli scriveva a chi gli aveva ordinato l'acquisto di una Ferrari, dietro pagamento di un acconto e con termine di consegna non vincolante al secondo o terzo trimestre del 2021 [2]: «*[l]a [conse-*

[*] Dottore di ricerca in Diritto privato (Università degli studi di Verona; Universität Regensburg).

[1] Il testo integrale della sentenza può essere consultato (in lingua tedesca) nella banca dati *Bayern.Recht* della *Bayerische Staatskanzlei*: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-31601.

[2] Con una *Verbindliche Bestellung eines Neufahrzeugs* (ordine vincolante d'acquisto di autoveicolo nuovo) del 19 novembre 2020, contenente il testo del contratto di compravendita, le parti con-

ISSN 1724-7322

CC BY NC ND

gna della] SF 90 Stradale purtroppo slitta al primo semestre del 2022. Non potevamo certo prevederlo né siamo nelle condizioni di poter intervenire. Almeno sarà qui per la prossima estate» [3]. L'acquirente gli rispondeva, lo stesso giorno e col medesimo mezzo di comunicazione scritta, inviando due messaggi consecutivi: il primo contenente una interiezione onomatopeica seguita da una *emoji*: «*Ops* 😬»; il secondo per aggiungere una richiesta: «*Grazie comunque per l'informazione. C'è qualcosa di scritto? Almeno una conferma dell'ordine*» [4]. Il concessionario dava riscontro affermando che se ne sarebbe occupato e, in effetti, qualche giorno più tardi ne trasmetteva copia all'acquirente, che a sua volta gli rispondeva, il 29 settembre, facendo uso della *emoji* 👍.

Nei mesi successivi seguivano tra le parti altri scambi di messaggi istantanei, e così: alla fine del mese di aprile 2022 il concessionario proponeva la consegna della Ferrari «*nella settimana a partire dal 9 maggio*» successivo; proposta che l'acquirente accettava, rispondendo «*Va bene*». Ma quando è arrivato quel giorno, il concessionario gli comunicava che, a causa di problemi alle batterie, l'autovettura non poteva essere consegnata per un lasso di tempo indefinito [5]. Nonostante l'ordine di acquisto prevedesse la possibilità di sollecitare la consegna «*qualora il termine [...] non vincolante [fosse] stato superato di due trimestri*» [6],

venivano tra l'altro: un «*Termine di consegna: II/III trimestre 2021 (non vincolante)*»; che «*[n]el caso di accordo su di un termine di consegna non vincolante, l'acquirente [potesse] sollecitare al venditore la consegna soltanto qualora il termine di consegna non vincolante [fosse] stato superato di due trimestri*»; un prezzo di acquisto pari al «*prezzo di listino, oltre ad un supplemento di Euro 80.000 netti*», pattuito (quantomeno) per una rapida consegna; che «*[s]i applicano le condizioni generali del venditore, se non diversamente convenuto nel presente contratto*»; e, infine, che «*[l]e modifiche e le integrazioni al presente contratto richiedono la forma scritta per la loro efficacia*» (cfr. la sentenza annotata, parr. 4-8).

[3] «*Der SF 90 Stradale rutscht leider auf erstes Halbjahr 2022. Das konnten wir nicht absehen und können wir nicht beeinflussen. Immerhin ist der dann zur nächsten Saison da*» (cfr. la sentenza annotata, par. 11).

[4] «*Trotzdem danke für die Info. Gibt's irgendwas schriftliches? Wenigstens eine Bestätigung der Order*» (cfr. la sentenza annotata, par. 12).

[5] Cfr. la sentenza annotata, par. 20: «*also Ferrari hat wohl fehlerhafte Hochvolt Batterien – das Fahrzeug darf so nicht ausgeliefert werden, wir bekommen (stand heute) wohl Ersatz, erst nach Austausch können wir ausliefern, wann der Ersatz kommt kann noch nicht gesagt werden, Sie arbeiten aber mit Hochdruck dran*» («*Dunque, la Ferrari ha con ogni probabilità delle batterie ad alta tensione difettose - il veicolo non può essere consegnato in questo stato, è probabile che ci venga consegnato un veicolo sostitutivo (ad oggi), ma solo dopo la sostituzione potremo consegnare il veicolo, non si può ancora dire quando arriverà il veicolo sostitutivo, ma ci stanno lavorando con impegno*»).

[6] Vale a dire, nel caso di specie, oltre il 31 marzo 2022 («*[...] wenn der unverbindliche Liefertermin um zwei Quartale überschritten ist*»: cfr. par. 4 della sentenza annotata).

l'acquirente concedeva tuttavia all'alienante un ulteriore termine di tre settimane, e dunque fino alla fine di maggio, per ricevere l'autovettura ordinata alla casa automobilistica di Maranello; e, a consegna non avvenuta per tempo, il 1° giugno 2022 comunicava al concessionario di recedere dal contratto di acquisto, chiedendogli la restituzione dell'acconto versato.

A luglio, invece, il concessionario chiedeva all'acquirente l'intero prezzo d'acquisto a fronte della consegna dell'auto nel mese di agosto; e a settembre, con una seconda richiesta gli chiedeva il pagamento di un prezzo ridotto. Rifiutate entrambe le richieste, il concessionario vendeva la Ferrari ad un terzo acquirente, ma per un prezzo inferiore a quello concordato col primo.

La lite proseguiva, inevitabilmente, davanti a un giudice.

In primo grado [7], l'acquirente ha chiesto la restituzione dell'acconto versato; mentre il concessionario, in via riconvenzionale, l'importo necessario a compensare la perdita dovuta alla (ri)vendita a terzi, sottoprezzo, della Ferrari. Nella ricostruzione del concessionario l'acquirente aveva accettato la proroga del termine di consegna fino alla fine di giugno («*al primo semestre del 2022*»), indicata nel messaggio istantaneo del 23 settembre 2021: ciò facendo con quello di risposta, contenente l'*emoji* della faccina con smorfia 😬; ovvero con quello successivo del 29 settembre, contenente quella del pollice all'insù 👍. L'acquirente, ad avviso del concessionario, non aveva pertanto diritto a recedere dal contratto d'acquisto con la sua comunicazione del successivo 1° giugno. Il Landgericht München II ha accolto la domanda riconvenzionale del concessionario; viceversa, in appello e con la sentenza che si annota, l'Oberlandesgericht München lo ha condannato al pagamento, a favore dell'acquirente, di un importo pari a quello dell'acconto ricevuto, oltre interessi, nonché a quello delle spese di giudizio, respingendo ogni altra domanda e dichiarando non ulteriormente impugnabile la decisione.

Nel dettaglio, il giudice del secondo grado ha reputato che dallo scambio di messaggi istantanei tra le parti, diversamente da quanto sostenuto dal concessionario, non possa dedursi alcuna «*proroga consensuale del termine di consegna sino al 30 giugno 2022*» [8]: che sarebbe da escludersi «*proprio in considerazione*

[7] Landgericht München II, 22 dicembre 2023 (5 O 3532/22), inedita.

[8] «*Aus dem Chatverlauf der Parteien lässt sich – entgegen der Ansicht des Beklagten – keine einvernehmliche Lieferfristverlängerung bis 30.6.2022 erblicken*» («*Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, lo svolgimento della* chat *tra le parti non segnala alcuna proroga consensuale del termine di consegna sino al 30.6.2022*») (così il par. 44 delle motivazioni).

delle emoji *utilizzate*»[9] dall'acquirente [10]. E, sul presupposto che anche i messaggi istantanei trasmessi elettronicamente possono considerarsi vere e proprie dichiarazioni di volontà [11]; e che il dichiarante può esprimerla mediante segni, facendo dunque anche uso di «*pittogrammi digitali come le* emoji» [12], ha rilevato che nell'interpretazione di queste hanno un peso decisivo fattori come la nazionalità e la lingua madre, il contesto culturale, l'età, il genere sessuale o la personalità di chi ne fa uso e di chi ne è destinatario: occorre pertanto chiedersi come quest'ultimo possa aver inteso, in buona fede e secondo gli usi [13], il messaggio che le contiene e, all'occorrenza, consultare i dizionari delle *emoji* [14].

Alla luce dei rilievi che precedono, nelle motivazioni della decisione si è

[9] «*[I]nsbesondere [...] mit den von [vom Käufer] verwendeten Emojis*» (così, ancora, il par. 55 delle motivazioni).

[10] A prescindere, pertanto, dalla (mancata) violazione di quanto prescritto dal § 127, co. 2, prima frase, BGB in punto di forma scritta convenzionale: perché, ad avviso dell'Oberlandesgericht München, non ne implicherebbe alcuna l'utilizzo di un'applicazione di messaggistica istantanea e di *emoji* (cfr. parr. 45-54 delle motivazioni).

[11] «*Bei Nachrichten, die per Messenger-dienst gesendet werden, handelt es sich um elektronisch übermittelte Willenserklärungen (Säcker in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl, Einl. Rz. 209). Auch elektronische Erklärungen sind echte Willenserklärungen (Ellenberger in: Grüneberg, BGB, 83. Aufl., Einf. v. § 116 Rz. 1). Diese unterliegen den allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre*» («*I messaggi inviati tramite servizi di messaggistica sono dichiarazioni di volontà trasmesse elettronicamente (Säcker in: Münchener Kommentar zum BGB, 9ª ed., Introduzione, pt. 209). Anche le dichiarazioni elettroniche sono vere e proprie dichiarazioni di volontà (Ellenberger in: Grüneberg, BGB, 83ª ed., Introduzione al § 116, pt. 1). Esse sono soggette alle regole generali della dottrina del negozio giuridico*») (par. 57 delle motivazioni).

[12] «*Der Erklärende kann seinen Willen mittels Zeichen kundtun (Singer in: Staudinger, BGB, Neubearb. 2021, § 133 Rz. 8; Biehl, JuS 2010, 195 [197]), d.h. auch durch digitale Piktogramme – wie Emojis*» («*Il dichiarante può esprimere la propria volontà mediante segni (Singer in: Staudinger, BGB, nuova edizione 2021, § 133, pt. 8; Biehl, JuS 2010, 195 [197]), dunque anche per mezzo di pittogrammi digitali – come le* emoji») (par. 58 delle motivazioni).

[13] «*Es ist [...] zu fragen, wie ein verständiger Empfänger der Nachricht die Willenserklärung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen durfte, § 133, § 157 BGB*» («*Occorre [...] chiedersi come un destinatario ragionevolmente avveduto del messaggio possa intendere la dichiarazione di volontà, in buona fede e tenendo conto degli usi, § 133, § 157 BGB*») (par. 60 delle motivazioni).

[14] «*Zu Bestimmung des Bedeutungsgehalts von Emojis kann der Rechtsanwender gegebenenfalls Emoji-Lexika zurate ziehen (Pendl, NJW 2022, 1054 [1056 Rz. 18]). Hinweise auf das Verständnis eines Emojis können auch aus dem Begleittext folgen*» («*Per determinare il significato delle* emoji, *l'interprete può, all'occorrenza, consultare i dizionari delle* emoji *(Pendl, NJW 2022, 1054 [1056 pt. 18]). Indizi per la comprensione di una* emoji *possono rinvenirsi, altresì, nel testo che l'accompagna*») (par. 60 delle motivazioni).

quindi concluso che né l'*emoji* della faccina con smorfia 😬 contenuta nel messaggio istantaneo dell'acquirente del 23 settembre 2021, né quella del pollice all'insù 👍 del successivo 29 settembre potessero significare consenso allo slittamento «*al primo semestre del 2022*» [15], comunicato dal concessionario, del termine di consegna della Ferrari [16].

La prima, perché il significato che le viene attribuito dai comuni dizionari di *emoji* [17] corrisponderebbe agli stati emotivi del nervosismo, dell'imbarazzo, del disagio o della vergogna (in generale, dunque, a stati emotivi di senso negativo); e perché non risulta che le parti vi abbiano attribuito un significato diverso, per comune intesa o per appartenenza ad uno specifico gruppo sociale. Del resto, anche l'interiezione onomatopeica ('ops'), che accompagna questa *emoji* nel messaggio istantaneo dell'acquirente, ne confermerebbe questa interpretazione, escludendone il valore di approvazione [18].

[15] Così il concessionario, nel suo messaggio istantaneo dello stesso 23 settembre 2021: cfr., *supra*, nt. 3.

[16] «*Eingedenk des Vorstehenden ist die Verwendung des Emojis* 😬 *in der WhatsApp-Nachricht des Klägers vom 23.09.2021 nicht als Zustimmung zur Aussage des Beklagten in der Nachricht zuvor zu werten "Der SF 90 Stradale rutscht leider auf erstes Halbjahr 2022"*»; «*[d]ie Verwendung des Emojis* 👍 *in der Nachricht vom 29.09.2021 durch den Kläger hat ebenso nicht diesen, ihm vom Beklagten zugemessenen Bedeutungsinhalt*» («*Alla luce di quanto sopra, l'uso dell'*emoji 😬 *nel messaggio WhatsApp dell'attore del 23.09.2021 non deve essere interpretato come un'approvazione di quanto affermato dal convenuto nel messaggio precedente "La SF 90 Stradale purtroppo slitta al primo semestre del 2022"*»; «*[a]nche l'uso dell'*emoji 👍 *nel messaggio del 29.09.2021 da parte dell'attore non ha il significato attribuitogli dal convenuto*») (parr. 61 e 63 delle motivazioni).

[17] «*Ausgehend von seiner in den gebräuchlichen Emoji-Lexika Emojipedia (https://emojipedia.org/de/grimassen-schneidendes-gesicht [abgerufen: 11.11.2024]) und Emojiterra (https://emojiterra.com/de/grimassen-schneidender-smiley [abgerufen: 11.11.2024]) angegebenen Bedeutung stellt der sog. „Grimassen schneidendes Gesicht"-Emoji (Unicode: U+1F62C) grundsätzlich negative oder gespannte Emotionen dar, besonders Nervosität, Verlegenheit, Unbehagen oder Peinlichkeit. Dass die Parteien des Rechtsstreits – individuell oder aus Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe – diesem eine davon abweichende Bedeutung beimaßen, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zudem ist der spezifische Kontext zu berücksichtigen, in dem der Emoji verwendet wurde*» («*In base al significato riportato nei più comuni dizionari di* emoji, *Emojipedia (https://emojipedia.org/de/grimassen-schneidendes-gesicht [consultato l'11.11.2024]) ed Emojiterra (https://emojiterra.com/de/grimassen-schneidender-smiley [consultato l'11.11.2024]), la cosiddetta* emoji *"faccina con smorfia" (Unicode: U+1F62C) esprime di regola stati emotivi di senso negativo o caratterizzati da tensione, in particolare nervosismo, imbarazzo, disagio o vergogna. Non risulta che le parti in causa – individualmente o a causa dell'appartenenza ad uno specifico gruppo sociale – le abbiano attribuito un significato diverso. Si deve inoltre tenere conto del contesto specifico in cui l'*emoji *è stata utilizzata*») (par. 62 delle motivazioni).

[18] «*Der daneben vom Kläger verwendete Ausdruck „Ups" ist allenfalls als Ausruf der Überraschung*

La seconda *emoji* invece, quella del pollice all'insù, perché pur non essendo dubbio il suo significato, volto a manifestare assenso a qualcosa, non sarebbe riferibile al messaggio istantaneo del concessionario del 23 settembre 2021 (quello che informava l'acquirente dello slittamento della consegna al primo semestre del 2022), ma a quello del successivo 29 settembre, relativo alla vincolatività dell'ordine di acquisto dell'auto e alla sua configurazione: in nessun modo, dunque, alla data di consegna della Ferrari [19].

Nessuna delle *emoji* contenute nei messaggi istantanei dell'acquirente, di riscontro a quelli del concessionario, è stata pertanto reputata idonea a significare consenso [20].

2. – Il caso riassunto offre il destro per tentare di segnalare a quali condizioni sia possibile attribuire, a nuovi segni simbolici come una *emoji*, un valore concludente. L'*emoji* è traslitterazione di un termine giapponese, composto dai *kanji* 絵 ('e', per immagine) e 文字 ('moji', per lettera), tra-

oder des Erstaunens zu werten, keinesfalls ist damit eine zustimmende Aussage verbunden» («*L'espressione "ops" utilizzata dall'attore accanto [alla emoji] va interpretata, al più, come un'esclamazione di sorpresa o di stupore, ma non implica in alcun modo una dichiarazione di assenso*») (par. 62 delle motivazioni).

[19] «*Zwar signalisiert der sog. „Daumen hoch"-Emoji (Unicode: U+1F44D) [...] laut der oben angegebenen Emoji-Lexika und in Übereistimmung mit dem überwiegenden Verständnis dieser Geste bei physischer Verwendung regelmäßig Zustimmung, Einverständnis oder Anerkennung. Die Nachricht bezog sich aber ersichtlich nicht mehr auf die erste Nachricht des Beklagten vom 23.09.2021, sondern die dazwischen geführte Konversation der Parteien am 28. und 29.09.2021 und diese drehte sich um die Umstände der Verbindlichkeit der Bestellung des Pkw und dessen Konfiguration – und in keiner Weise den Liefertermin*» («*La cosiddetta* emoji *del "pollice all'insù" (Unicode: U+1F44D) [...] secondo i dizionari di* emoji *summenzionati e in accordo con il significato che viene attribuito a questo gesto […], segnala di regola consenso, accordo o approvazione. Il messaggio, tuttavia, non si riferiva chiaramente più al primo messaggio del convenuto del 23.09.2021, ma alla conversazione tra le parti del 28 e 29.09.2021, che riguardava la vincolatività dell'ordine dell'autovettura e la sua configurazione – e in nessun modo la data di consegna*») (par. 64 delle motivazioni).

[20] «*Dass dadurch zum Ausdruck kommen soll, dass der Kläger nunmehr mit einer Verlängerung der Lieferfrist für den Pkw bis zum 30.06.2022 sein Einverständnis zum Ausdruck gebracht habe, ergibt sich aus nichts. Allenfalls kann darin der Ausdruck einer unspezifischen Vorfreude oder Hoffnung, keinesfalls auch nur ein Erklärungsbewusstsein des Klägers erkannt werden*» («*Nulla lascia intendere che l'attore abbia manifestato il proprio consenso a una proroga del termine di consegna dell'autovettura fino al 30.06.2022. Al massimo, può riconoscersi l'espressione di una non meglio precisata aspettativa o speranza, ma in nessun caso la consapevolezza, da parte dell'attore, [del vincolo giuridico] di una dichiarazione*») (par. 68 delle motivazioni).

ducibile letteralmente [21] con 'pittogramma' e con cui si indica quel simbolo raffigurante (non esclusivamente) un'espressione del volto, (ma anche) una persona o una parte del suo corpo, un animale o una cosa per manifestare emozioni o esprimere concetti [22]; ciascuno di essi è ormai codificato [23] in modo specifico e standardizzato. Si tratta, a tutti gli effetti, dell'evoluzione semiotica e commerciale dell'*emoticon* [24]: come questa, anche l'*emoji* può supplire all'assenza di tono della comunicazione non verbale; ma, ancor più di essa, contribuisce all'interpretazione del significato complessivo

[21] La traduzione letterale rischia, tuttavia, di non essere accurata: il pittogramma, contrapposto all'ideogramma che evoca un concetto, raffigura a rigore una cosa; con l'*emoji*, che può prendere il posto di una qualsiasi parola, astratta o concreta (e in questo senso è, dunque, un logogramma), può farsi l'uno e l'altro.

[22] Il Vocabolario (Neologismi 2016) della Treccani definisce l'emoji come quella «[p]iccola icona a colori usata nella comunicazione elettronica per esprimere un concetto o un'emozione» (https://www.treccani.it/vocabolario/emoji_res-2de604be-89c2-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29), mentre l'Enciclopedia on line della stessa casa editrice come quel «[t]ermine giapponese (lett. "pittogramma") con cui si designa una serie di simboli raffiguranti oggetti, animali e faccine in grado di rappresentare concetti ed emozioni», precisando che sono stati «introdotti dall'operatore nipponico NTT DoCoMo nel 1999» (rectius, dall'operatore telefonico giapponese SoftBank (già J-Phone) nel 1997: https://blog.emojipedia.org/correcting-the-record-on-the-first-emoji-set), «inseriti nel sistema di codifica Unicode» e, «nel 2011 [...] incorporati dalle Apple nel sistema operativo iOS e successivamente in altri sistemi operativi mobili, tra cui Android» (https://www.treccani.it/enciclopedia/emoji). In senso pressoché analogo anche le definizioni rese in vocabolari non italiani: concisa quella inglese dell'Oxford English Dictionary, secondo cui l'emoji (Word of the year 2015: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2015) è «[a] small digital image or icon used to express an idea, emotion, etc., in electronic communications» (https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=emoji); più dettagliata quella statunitense del Merriam Webster, secondo cui è «any of various small images, symbols, or icons used in text fields in electronic communication (as in text messages, e-mail, and social media) to express the emotional attitude of the writer, convey information succinctly, communicate a message playfully without using words, etc.» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/emoji?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld); essenziale quella tedesca del Duden, secondo cui è «aus Japan stammendes, einem Emoticon ähnliches Piktogramm, das auf Gefühlslagen, Gegenstände, Orte, Tiere, Essen o. Ä. verweist (in elektronischen Nachrichten)» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Emoji).

[23] A partire dal 2010 le *emoji* sono state anche inserite in *Unicode*, il sistema di codifica internazionale gestito dall'*Unicode Consortium* che assegna un codice alfanumerico univoco ad ogni carattere usato per la composizione di testi (indipendentemente dalla lingua, dal mezzo informatico e dal programma di scrittura adoperati): per dettagli tecnici si rinvia all'*Unicode Technical Standard #51*, *Unicode Emoji*, a cura di M. Davis e N. Holbrook (aggiornato, da ultimo, al 15 agosto 2024: https://unicode.org/reports/tr51), secondo cui «*Emoji are pictographs (pictorial symbols) that are typi-*

dello scritto che se ne serve [25], svolgendo una funzione sempre più narrativa [26], pure sostituendosi alle parole [27].

Anche le brevi note (etimologiche) che precedono consentono di supporre che, nella prassi, il valore concludente di una *emoji* sia più che potenziale e, semmai, insito. Ciò che, in ragione del loro uso corrente, pressoché epidemico, nella comunicazione digitale, impone anche di avvedersi, caso per caso, del relativo significato: non necessariamente univoco, né

cally presented in a colorful cartoon form and used inline in text. They represent things such as faces, weather, vehicles and buildings, food and drink, animals and plants, or icons that represent emotions, feelings, or activities». Va da sé che l'assegnazione di un codice alfanumerico univoco ad ogni *emoji*, seppur sufficiente a consentire l'utilizzo, anche su piattaforme diverse, di una specifica *emoji* senza correre il rischio di utilizzarne una diversa, non vuol anche dire che a tale *emoji* sia stato attribuito un formato grafico e un significato univoco. L'*Unicode Consortium* si limita a descrivere ogni *emoji* codificata attribuendovi un *CLDR (Common Locale Data Repository) Short Name*, vale a dire un breve nome volto a distinguerle tra loro: più che di una codifica semiotica, pertanto, si tratta di una codifica (poco più che) informatica, che palesa l'esigenza, avvertita anche rispetto alle *emoticon*, di valutarne la concludenza (sulla contrapposizione, a fini interpretativi, tra semplice concludenza e codifica linguistica, v. più di recente M. Orlandi, *Del significare. Saggi sulla interpretazione giuridica*, Torino, 2020, 16 e 20, che nel legare la prima soltanto al «*fatto concludente*», e la seconda alla «*dichiarazione*», si spinge a considerare «*ossimoro, ossia una contraddizione in termini*», quel «*testo senza significato letterale (o espresso)*». Il che sembrerebbe portare ad escludere che possa esservene uno in tutti i casi di scrittura asemica o di altra che non si avvalga, *esclusivamente*, di morfemi: non sarebbe pertanto testo quello contenuto nel *Codex Seraphinianus* o in un codice vinciano; ma non lo sarebbe nemmeno quello di un messaggio istantaneo che, oltre a parole, contenga anche *emoji* o *emoticons*: che la compresenza di morfemi e segni privi di una codificazione linguistica in un testo sia tuttavia sufficiente ad escluderne l'esistenza, pare quantomeno dubbio, a meno che non si creda che contesto possa esservi soltanto al di fuori del testo, nei fatti e nei comportamenti, e non anche al suo interno).

[24] Con *emoticon*, aplografia dei termini inglesi *emotional* e *icon*, si indica una sequenza di segni di interpunzione, ed eventualmente anche di lettere dell'alfabeto, numeri o altri simboli e caratteri speciali di una tastiera, volta a significare (per lo più) uno stato d'animo mediante la rappresentazione grafica (per lo più) di un'espressione facciale, leggibile di traverso rispetto al verso della scrittura. Se ne fa uso essenzialmente per disambiguare l'assenza di tono in comunicazioni che non possono esserne provviste: tra queste, quella mediata dei messaggi scritti digitalmente con un *computer* o un telefono cellulare. E ciò all'evidente fine, non sempre perseguìto, di evitare fraintendimenti o liti. L'*emoticon* è pertanto un metasegno, da intendersi come segno simbolico volto a dare informazioni sullo stesso processo comunicativo in corso, supplendo ai tratti paralinguistici (elementi non verbali come, appunto, il tono della voce) e a quelli cinesici (i gesti) assenti nella scrittura analogica o digitale (così, con efficace sintesi, G. Marino, *:-) come emoticon*, in *Doppiozero*, 9 febbraio 2015, 5, https://www.doppiozero.com/come-emoticon).

per chi ha fatto uso di tali simboli né per chi ne è stato il destinatario [28].

Di qui la necessità di orientare l'interprete verso criteri certi, vagliando l'attualità di quelli codicistici: l'analisi di alcuni casi giurisprudenziali, quello tedesco o di altri (anche esemplificativi), è d'aiuto a meglio isolare alcuni interrogativi.

All'Oberlandesgericht München è stato assegnato il compito di chiarire, per quanto qui di rilievo, se (i disegni digitali di) una faccina con smorfia o un pollice all'insù [29] abbiano significato univoco o possano averlo assunto a

[25] M. Zappavigna, *Discourse of Twitter and Social Media*, London-New York, 2012, 71-82; cfr. anche V. Evans, *The Emoji Code: the linguistics behind smiley faces and scaredy cats*, Londra, 2017, 125-136, secondo cui le *emoji* svolgerebbero nella comunicazione digitale funzioni simili all'intonazione, ai gesti, alle espressioni facciali e ad altri elementi del linguaggio del corpo tipici della comunicazione verbale: in particolare, sarebbero in grado di *(i)* sostituire il testo, *(ii)* chiarire e rafforzare i messaggi che le contengono, *(iii)* evidenziarne l'ironia o il sarcasmo, *(iv)* completandone il senso, *(v)* affievolendolo o enfatizzandolo, e *(vi)* moderare la conversazione (al pari della punteggiatura).

[26] Non deve pertanto sorprendere che, già prima dell'era digitale, furono proprio alcuni scrittori ad ipotizzare (come Ambrose Bierce e Vladimir Nabokov) o tradurre in testo (come Anton P. Čechov col suo racconto breve *Il punto esclamativo – Racconto di Natale* del 1884, più di recente ristampato anche in *Il punto esclamativo e altri incubi ortografici*, Bologna, 2023, 7-16: lo ricorda, da ultimo, Fr.sca Benatti, *Emoticons ed emoji: riflessioni dall'esperienza di* common law, in *Nuova giur. comm.*, 3, II, 2022, 723) un uso emozionale della punteggiatura.

[27] Se ciò accade già con le *emoticon*, in grado di raffigurare oggetti oltre a stati d'animo, è senz'altro più frequente con le *emoji*, più numerose e versatili: la versione più aggiornata di *Unicode* (al momento in cui si scrive, la n. 16.0 del 15 agosto 2024) ne annovera 3790 (https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html), suddivise nelle categorie *Smileys & Emotion*, *People & Body*, *Component*, *Animals & Nature*, *Food & Drink*, *Travel & Places*, *Activities*, *Objects*, *Symbols* e *Flags* (https://unicode.org/emoji/charts/emoji-counts.html).

[28] Constatazione tanto più vera se si tiene conto che lo stesso *Unicode Technical Standard #51*, cit., nella sua introduzione e con riferimento più specifico alle *emoji*, rileva che «*[t]hey also add useful ambiguity to messages, allowing the writer to convey many different possible concepts at the same time*».

[29] Il pollice all'insù è in principio gesto; l'*emoji* del caso di specie ne è la rappresentazione grafica: semioticamente si tratta di un segnale nel primo caso; di un simbolo nel secondo: cfr., tra i tanti, C. Morris, *Segni, linguaggio e comportamento*, Milano, 1963, 19, 26 e 32 s. (e, dello stesso autore, *Lineamenti di una teoria dei segni*, Torino, 1955), secondo cui per simbolo deve intendersi quel segno che è producibile dal suo interprete, e che agisce come sostituto di altri segni di cui è sinonimo; per segnale, invece, quel segno che non è simbolo e che non è quindi producibile dal suo interprete, non sostituendo qualche altro segno di cui è sinonimo (cfr. anche R.M. Yerkes, *Chimpanzees, a Laboratory colony*, New Haven, 1943, passim, richiamato anche da Morris, *Segni, linguaggio e comportamento*, cit., 32, secondo cui il segnale sarebbe un atto di esperienza che implica e richiede, a sua giustificazione, un successivo e ulteriore atto di esperienza; a differenza del simbolo, che è un atto di

seconda delle circostanze. Interrogativo, questo, sotteso all'idoneità semantica di queste *emoji* ad esprimere un consenso (nel caso di specie, alla proroga del termine di consegna della Ferrari); e del tutto analogo a quello che nel 2023 è stato posto nell'aula di un tribunale canadese [30] e, già nel 2017, in quella di un tribunale israeliano [31], rispetto ad altre *emoji* ed *emoticon* a proposito della conclusione di un contratto.

A quanto è dato sapere, nella giurisprudenza italiana non ricorrono, in tema di formazione ed interpretazione del contratto, precedenti significativi che ri-

esperienza che rappresenta, e può sostituire, qualsiasi cosa rappresentata. Con la conseguenza che il segnale, presto o tardi, è destinato a perdere il suo significato, sciolto dal suo contesto; non così, invece, per il simbolo: e ciò perché il segnale non sarebbe un sostituto dell'atto di esperienza originale, mentre il simbolo può esserlo).

In estrema sintesi potrebbe pertanto definirsi il simbolo come quel segno autonomo e dal più elevato grado di inattendibilità (in quanto sostituto); ed il segnale come quel segno non-simbolo, equivoco e dal più elevato grado di attendibilità (in quanto atto di esperienza originale). La vecchia distinzione tra ciò che si manifesta *rebus ipsis ac factis*, ossia secondo connessioni empiriche reali, e ciò che si manifesta *verbis vel scriptis*, ossia con mezzi puramente ideali e simbolici, bene riassumerebbe queste differenze (seppur con una certa approssimazione: non tutti i fatti e le cose sono segnali, così come non tutte le parole sono simboli). E non casualmente è stata infatti adoperata da chi, con mirabile sintesi, ha reputato «*[g]rosso modo [essere] un segno [...] segnale o simbolo, a seconda che lasci[asse] inferire la realtà [da esso stesso direttamente, in quanto atto di esperienza originale,] o si limit[asse] ad evocare [per sostituzione] la struttura ideale del fenomeno significato*» (A. Falzea, *sub Apparenza*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, Milano, 1997, 821 s.; v. anche, dello stesso a., *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1996, 22). Pare superfluo sottolineare come il criterio discretivo adottato prescinda dalla composizione morfologica del fatto significante, in quanto questa non ha alcuna incidenza sul modo di atteggiarsi del rapporto di significazione: qualunque atteggiamento del corpo umano, e persino un atteggiamento silenzioso (cfr. F. Addis, *Lettera di conferma e silenzio*, Milano, 1999, 257, «*[...] non senza qualche preoccupazione, deve rilevarsi come spesso la problematica del silenzio venga scambiata, identificata con quella del contegno commissivo non dichiarativo. Solo così è possibile spiegare come parte della dottrina italiana [...] dimostri difficoltà [...] nel distinguere tra silenzio, quale contegno meramente omissivo, e, in particolare, l'inizio di esecuzione di cui all'art. 1327, 1° co. c.c.*»), in quanto abbia attitudine alla rappresentazione simbolica, per convenzione anche ristretta ad un'esigua famiglia di interpreti, può costituire contegno dichiarativo. Viceversa, anche quel che può solitamente apparire fatto di significazione simbolica può assumere invece valore di contegno non dichiarativo, quando lasci inferire in adatta cornice di circostanze la realtà di un diverso significato: abbia cioè, valutato alla stregua di connessioni empiriche reali, una separata attitudine alla significazione per segnale. È il modo del rapporto di significazione ad esser dotato di qualità selettiva, non già la componente materiale del fatto espressivo. Come con acutezza osserva G. Giampiccolo (*Note sul comportamento concludente*, in *Studi in memoria di G.B. Funaioli*, Milano, 1961, 101-124; anche in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, 778-802), seppure con adesione a terminologia differente («*manifestazione diretta*» o «*indiret-*

guardino l'uso, da parte dei contraenti, di *emoji*. Quanto emerge dalla consultazione dei repertori dimostra semmai una rilevanza civilistica in punto di responsabilità aquiliana del loro uso, o tutt'al più penale del loro abuso: in entrambi i casi quando il dichiarante, servendosi di questi nuovi simboli, offende [32].

Di certo, stando alle norme tecniche che disciplinano la compilazione elettronica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari, per un giudice italiano non sarebbe nemmeno possibile inserire una *emoji* nel testo di una sentenza. Secondo l'art. 7 del Decreto 7 agosto 2023, n. 110 del Mini-

ta», 105-107), un lume alla finestra o un fiore all'occhiello possono anche essere considerati contegni dichiarativi, e quindi simboli (perché non necessariamente consistono nella parola, ma anche in segni mimici o convenzionali), sin quando per un accordo intervenuto con altri soggetti, siano comportamenti che nel caso concreto hanno un certo valore simbolico, costituendo un modo di linguaggio convenzionale. Del pari, un discorso può ben rilevare come contegno non dichiarativo in quanto quella condotta non più rappresenti, bensì soltanto indichi, e quindi segnali, quello stato interiore, così divenendo un semplice comportamento concludente.

[30] Segnala questo caso A.M. Benedetti, *L'emoji (👍) vale accettazione?*, in *Pactum*, 3, 2023, 299-301, deciso con sentenza dell'8 giugno 2023 dalla *Court of King's Bench* della provincia canadese del Saskatchewan (2023 SKKB 116), consultabile in rete: https://www.canlii.org/en/sk/skkb/doc/2023/2023skkb116/2023skkb116.html; al di là delle Alpi la decisione ha suscitato più clamore: tra i tanti, cfr. K.P. Soh, *Emojis and Contract Formation, South West Terminal Ltd v Achter Land & Cattle Ltd [2023] SKKB 116*, in *Singapore Academy of Law Journal*, 36, 2024, 195-205; nonché M. Ilg, *Thumbs Up, Bruh – Informality and the New Art of Contract Formation (17 July 2023)*, e J. Girgis, *New Technology and Contract Formation: The Continuing Evolution of the Common Law (6 June 2024)*, entrambi consultabili in rete in *ABlawg: The University of Calgary Faculty of Law Blog*.

[31] Ci si riferisce al caso Dahan v. Schacharoff (*Small Claims Court* di Herzliya, caso n. 30823-08-16, sentenza del 24 febbraio 2017, consultabile, in rete e in ebraico, nel *Nevo Legal Database*; e, con traduzione automatica in inglese, nella banca dati *Digital Commons* della *Santa Clara University's School of Law*): nel dettaglio, la controversia era sorta tra il proprietario di un'abitazione sita nella cittadina israeliana di Herzliya, che aveva pubblicato una inserzione in un portale di annunci immobiliari per offrirla in locazione; e una coppia di coniugi, che a tale inserzione aveva risposto chiedendo di visitare l'immobile. Dopo una prima visita, uno dei due coniugi aveva trasmesso al numero di utenza mobile del potenziale locatore il seguente messaggio: «*Buongiorno* 😃 *[emoji dello smiley] Vogliamo la casa* 💃👫🐝🌠🐿️🍾 *[emoji di una donna danzante, di una coppia danzante, delle due dita in segno di vittoria, di una stella cometa, di uno scoiattolo e di una bottiglia di champagne]. Dobbiamo soltanto definire i dettagli... Quando avrebbe del tempo?*» (messaggio del 5 giugno 2016). Il proprietario aveva quindi rimosso l'annuncio dal portale ed erano seguite ulteriori visite dell'immobile, alcune richieste da parte dei coniugi su delle riparazioni in sospeso (accolte) e la trasmissione da parte del proprietario di una bozza di contratto (per commenti). A quest'ultima si era dato riscontro indicando una possibile data per la sottoscrizione del contratto e chiudendo il messaggio con la *emoticon* del sorriso («*Martedì traslochiamo. Forse mercoledì? Per allora Nir [uno dei*

stero della Giustizia, sui criteri di redazione dei provvedimenti del giudice, anche questi, in forza di quanto previsto riguardo agli atti processuali dal precedente art. 6 (che il predetto art. 7 espressamente richiama), devono essere redatti «*mediante caratteri di tipo corrente*». Il carattere è, tuttavia, la mera rappresentazione grafica di una lettera di un alfabeto o di un segno di una scrittura [33]: qualcosa di ben diverso, lo si è illustrato poco sopra, da una *emoji*, e molto meno di questa.

Evidentemente serve ancora maggiore consapevolezza, anche a livello

due coniugi] avrà sistemato il contratto :)»). Ma dopo tale indicazione, dei due coniugi si son perse le tracce: hanno cessato di rispondere alle chiamate e ai messaggi del proprietario, che ha ripubblicato la propria inserzione, trovando un altro locatario; e li ha convenuti in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno subìto per aver legittimamente confidato nella conclusione di un contratto di locazione. Il tribunale, pur non reputando essersi concluso alcun contratto tra le parti in causa, ha condannato la coppia di coniugi al pagamento a favore del proprietario dell'abitazione di una mensilità del canone di locazione, ciò facendo ai sensi del § 12 (b) della *Contracts (General Part) Law* israeliana (5733-1973, 27 L.S.I. 117, 1972-1973) che, in punto di *culpa in contrahendo*, dispone che «*una parte che non si comporta secondo gli usi e in buona fede è obbligata al risarcimento del danno cagionato all'altra parte in ragione delle trattative o della conclusione del contratto*»: perché nella specie, ad avviso del giudicante, le *emoji* e le *emoticon* contenute nei messaggi scambiati nel corso delle trattative avevano contribuito a fondare, nell'attore, il legittimo affidamento in una seria intenzione, dei convenuti, a concludere un contratto. Più precisamente, la sequenza delle sei *emoji* contenute nel messaggio del 5 giugno 2016 avrebbe rafforzato semanticamente il testo che le conteneva, segnalando l'entusiasmo della coppia dei coniugi per la (futura) conclusione del contratto di locazione. Tuttavia, come correttamente rilevato (E. Goldman, *Emojis and the Law*, in *Wash. L. Rev.*, 93, 3, 2018, 1266-1270), se ciò è verosimile per le *emoji* (singolarmente considerate) della bottiglia di *champagne* o delle ballerine danzanti, è quanto meno discutibile per quelle della stella cometa e dello scoiattolo, che appaiono fuori contesto nel corso di trattative relative ad una locazione immobiliare, forse sino al punto di metterne in dubbio la serietà. Da non trascurare, peraltro, che ciascuna delle *emoji* contenute nella sequenza che le contiene, andrebbe interpretata in relazione alle altre, al pari degli altri simboli contenuti nel messaggio, e insieme a questi: tenendo ad esempio conto del loro ordine di inserimento nel testo, in specie quando ad una, o a più di una di esse possa attribuirsi un significato negativo o sarcastico, in grado di smentire quello recato da quelle che le precedono. Quanto, peraltro, all'*emoticon* del sorriso, contenuta nell'ultimo messaggio trasmesso dalla coppia di coniugi al proprietario dell'abitazione, non può neanche escludersi che con essa, anziché volersi trasmettere la positività di norma portata dall'atto del ridere, volesse invece manifestarsi l'imbarazzo per un riscontro tardivo alla richiesta di appuntamento del proprietario (ancora Goldman, *Emojis and the Law*, cit., 1269). Cfr. anche M. Berliner, *When a picture is not worth a thousand words: why emojis should not satisfy the statute of frauds' writing requirement*, in *Cardozo L. Rev.*, 41, 2020, 2162-2164; e, più di recente, M. Pendl, *Emojis im (Privat-)Recht*, Tübingen, 2022, 29-31 (spec. nt. 143-145) e 56 (recensito da V. Antonini, in *Banca borsa*, 5, 2022, 782 s.).

[32] Fanno eccezione e, sia pure *incidenter tantum*, pongono rilievi in punto di diritto dei contrat-

normativo, del nuovo [34]. Ciononostante, e pur in assenza di un significativo, specifico contributo della giurisprudenza italiana sull'interrogativo posto, può darsi una risposta utile e coerente (anche) nel nostro sistema giuridico.

3. – Per attribuire un significato alle *emoji* utilizzate dall'acquirente, il giudice tedesco dà conto, nelle motivazioni della sua decisione, di aver fatto affidamento sulle definizioni date, a queste, in due specifici dizionari [35], rilevando peraltro che l'interrogativo da porsi non è tanto (o meglio, soltanto)

ti, Cass. pen. 21-12-2022, n. 48581: che, in tema di cessione di stupefacenti, ha considerato raggiunta la relativa intesa criminosa in forza dello scambio di comunicazioni, tra le parti in causa, contenenti una *emoji* del pollice all'insù e quelle corrispondenti, in numero, alla quantità dei sacchi di merce ceduta; Trib. civ. Rovereto, 30 novembre 2022, n. 290: che ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice di Pace in tema di mutuo, non accogliendo la tesi dell'appellante che escludeva la sussistenza di una ricognizione di debito a suo carico per essersi servito, nelle comunicazioni con la controparte che la comproverebbero, di *emoticon* [*rectius*, di *emoji*] «*connotate da ironia*»; e Cass. pen. 2-1-2020, n. 3: che, in tema di cessione di stupefacenti, ha individuato in una *emoticon* [*rectius*, in una *emoji* non meglio precisata nel testo della sentenza] il «*segnale positivo per lo scambio*» illecito (tutte e tre consultabili in rete nella banca dati *One Legale*).

A titolo esemplificativo, si trova peraltro menzione del termine *emoticon* (ancorché erronea, trattandosi propriamente, nei singoli casi di specie, di *emoji*) in Cass. pen. 19-2-2024, n. 7233; Cass. pen. 11-1-2024, n. 1249; Cass. pen. 13-6-2023, n. 25539; Cass. pen. 9-5-2023, n. 19435; Cass. pen. 19-1-2023, n. 2251; Cass. civ. 1-6-2022, n. 17911, in *Quotidiano giuridico*, 2022; Cass. pen. 8-11-2021, n. 40039; Cass. pen. 6-7-2021, n. 25552; Cass. pen. 10-6-2021, n. 23056; Cass. pen. 9-3-2021, n. 9361; Cass. pen. 21-1-2021, n. 2542; Cass. pen. 8-11-2016, n. 46874; App. pen. Palermo 23 maggio 2024, n. 1431; App. pen. Bari 26 ottobre 2022, n. 3914; App. pen. Ancona 28 marzo 2022, n. 220; App. pen. Trento 10 settembre 2019, n. 250; App. civ. Genova (Sezione lavoro) 26 febbraio 2019, n. 101; App. pen. Trento 9 maggio 2018, n. 132; App. pen. Udine 1 marzo 2018, n. 1; Trib. pen. Rovigo 27 maggio 2024, n. 171; Trib. pen. Rovigo 22 maggio 2024, n. 159; Trib. pen. Pescara 11 aprile 2024, n. 304; Trib. pen. Ascoli Piceno 29 gennaio 2024, n. 985; Trib. pen. Trieste 22 gennaio 2024, n. 38; Trib. civ. Gorizia (Sezione lavoro) 23 novembre 2023, n. 218; Trib. pen. Rovigo 22 agosto 2023, n. 626; Trib. pen. Vicenza 3 luglio 2023, n. 577; Trib. civ. Roma (Sezione lavoro) 30 giugno 2023, n. 6854; Trib. pen. Nola 8 maggio 2023, n. 851; Trib. civ. Napoli (Sezione lavoro) 12 aprile 2023, n. 2444; Trib. pen. Lecce 20 marzo 2023, n. 861; Trib. civ. Roma (Sezione lavoro) 26 gennaio 2023, n. 9041; Trib. pen. Potenza 12 gennaio 2023, n. 1612; Trib. Roma (Sezione lavoro) 6 dicembre 2022, n. 10390; Trib. pen. Vicenza 24 ottobre 2022, n. 1087; Trib. pen. Bari 8 agosto 2022, n. 3646; Trib. pen. Pescara 21 luglio 2022, n. 1319; Trib. pen. Genova 12 luglio 2022, n. 2657; Trib. civ. Milano (Sezione lavoro) 23 febbraio 2022, n. 168; Trib. pen. Cassino 23 luglio 2021, n. 600; Trib. pen. Torino (Sezione dei giudici per le indagini preliminari) 14 luglio 2021, n. 1200; Trib. civ. Trento 8 febbraio 2021, n. 81; Trib. pen. Trieste 25 gennaio 2021, n. 32; Trib. pen. Trieste 9 aprile 2020, n. 292; Trib. civ. Parma (Sezione lavoro) 7 gennaio 2019 (numero mancante) e Trib. civ. Roma (Sezione lavoro) 12 marzo 2018, n. 1859 (tutte consul-

quale sia il significato delle *emoji* per chi se ne è servito, quanto per chi ne è, in buona fede, il destinatario.

Anche nel nostro sistema l'interrogativo, così riformulato, sarebbe ben posto: perché il significato della reazione di un oblato alla ricezione di una proposta di contratto, o di una sua modifica, non può essere quello che lo stesso oblato ha inteso, soggettivamente, attribuirvi; ma quello su cui la controparte possa invece, oggettivamente, fare affidamento, anche ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. Dovendosi le parti comportare secondo buona fede

tabili in rete nella banca dati *One Legale*). Cfr. anche Trib. pen. Genova (Sezione dei giudici per le indagini preliminari) 4 maggio 2023, n. 919; Trib. civ. Torino (Sezione lavoro) 27 marzo 2023, n. 622; Trib. pen. Siracusa 30 gennaio 2023, n. 273; Trib. civ. Roma 29 aprile 2022, n. 3658; Trib. civ. Siracusa 3 aprile 2022, n. 5058; Trib. pen. Siracusa (Sezione dei giudici per le indagini preliminari) 6 ottobre 2022, n. 224; Ass. pen. Novara 26 marzo 2021, n. 3202 e Trib. pen. Roma 24 novembre 2020, n. 9120 (tutte consultabili in rete nella banca dati *ItalgiureWeb*).

Si trova invece (espressa) menzione del termine *emoji* in Trib. pen. Torino (Sezione dei giudici per le indagini preliminari) 30 aprile 2024, n. 763; Trib. civ. Prato (Sezione lavoro) 2 agosto 2023, n. 138; Trib. pen. Trieste 17 aprile 2023, n. 351 (consultabili in rete nella banca dati *One Legale*) e Trib. pen. Chieti 24 novembre 2021, n. 653 (consultabile in rete nella banca dati *ItalgiureWeb*).

Il confronto con la copiosità della giurisprudenza non italiana è disarmante. Basti considerare quella tedesca: con specifico riferimento alle *emoji*, cfr. BGH, 31-7-2018 (StB 4/18), in *BeckRS*, 2018, 18043; BVerwG, 31-3-2020 (2 WDB 2.20), in *BeckRS*, 2020, 14521; BPatG, 13 settembre 2016 (24 W, pat, 565/16), in *BeckRS*, 2016, 17176; OLG Celle, 16 agosto 2019 (2 Ss 55/19), in *BeckRS*, 2019, 21220; OLG Hamm, 15 settembre 2020 (29 U 6/20), in *GRUR-RS*, 2020, 25382; KG, 30 ottobre 2020 (6a 172 OJs 22/18, 1/20), in *BeckRS*, 2020, 31892; OLG Köln, 11 marzo 2021 (15W 12/21), in *GRUR-RS*, 2021, 26606; OLG Frankfurt, 11 maggio 2021 (16 W 8/21), in *GRUR-RS*, 2021, 12188; OLG Celle, 25 ottobre 2021 (5 StS 1/21), in *BeckRS*, 2021, 32014; LAG Baden-Württemberg, 22 giugno 2016 (4 Sa 5/16), in *BeckRS*, 2016, 71236; LAG Sachsen, 3 maggio 2017 (2 Sa 615/16), in *WKRS*, 2017, 50015; LAG Sachsen, 27 febbraio 2018 (1 Sa 515/17), in *NZA-RR*, 2018, 244; LAG Rheinland-Pfalz, 23 marzo 2018 (1 Sa 507/17), in *BeckRS*, 2018, 14646; LAG Rheinland-Pfalz , 9 ottobre 2020 (8 Sa 95/20), in *BeckRS*, 2020, 42217; LG Köln, 30 gennaio 2017 (101 KLs 13/15), consultabile in rete nella banca dati *juris*; LG Paderborn, 5 ottobre 2018 (1 Ks 53/16), in *WKRS*, 2018, 52515; LG Flensburg, 5 febbraio 2019 (I Ks 3/18), in *BeckRS*, 2019, 35982; LG Hannover, 2 febbraio 2021 (39 Ks 1952 Js 37961/20, 16/20), in *BeckRS*, 2021, 23795; LG Arnsberg, 6 febbraio 2020 (4 O 363/18), in *GRUR-RS*, 2020, 43668; LG Aachen, 23 giugno 2020 (66 KLs 25/18), in *BeckRS*, 2020, 51284; LG Osnabrück, 27 luglio 2020 (18 KLs/217 Js 66991/19, 1/20), in *BeckRS*, 2020, 48860; LG Bielefeld, 26 agosto 2020 (01 KLs-916 Js 261/19-20/19), in *BeckRS*, 2020, 39137; LG Frankfurt, 20 gennaio 2021 (2-03 O 1/21), in *GRUR-RS*, 2021, 18767; LG Köln, 5 febbraio 2021, (28 O 24/21), in *GRUR-RS*, 2021, 27345; LG Kassel, 23 marzo 2021 (6020 Js 16845/20, 1 KLs), in *BeckRS*, 2021, 31906; LG Trier, 11 maggio 2021 (8031 Js 12496/20.5 KLs), in *BeckRS*, 2021, 21481; ArbG Koblenz, 27 settembre 2017 (4 Ca 491/17), in *BeckRS*, 2017, 149470; ArbG Stuttgart, 14 marzo 2019 (11 Ca 3737/18),

anche nella formazione del contratto, va da sé che il rischio del fraintendimento di un simbolo debba gravare su chi se ne sia servito in modo sprovveduto nella propria dichiarazione, e non su chi, destinatario, si sia ragionevolmente affidato al suo significato oggettivo [36]. Su quello di una *emoji*, e più precisamente di quella del pollice all'insù, sembrerebbe non discutibile che esso voglia esprimere assenso, approvazione o incoraggiamento, e ciò proprio secondo quanto dimostra l'uso quotidiano del gesto che raffigura; eppure, questa affermazione va circostanziata. Perché, se è vero che nell'interpretazione delle parole l'interprete debba risalire al loro senso letterale, non limitandosi ad esso (art. 1362 cod. civ.) [37]; con le *emoji*, che affiancano le parole, o

in *BeckRS*, 2019, 13601; AG Bergheim, 1° ottobre 2018 (61 F 219/18), in *BeckRS*, 2018, 23574; VG Düsseldorf, 1° giugno 2019 (18 L 1606/19), in *WKRS*, 2019, 22260; VG Schleswig, 19 marzo 2020 (11 B 10/20), in *BeckRS*, 2020, 4509; VG Ansbach, 8 giugno 2021 (AN 17 E 21.50103), in *BeckRS*, 2021, 14526 (v., *amplius*, Pendl, *Emojis im (Privat-)Recht*, cit., 13-20). Oppure, nei sistemi di *common law*, v. quella statunitense: utile a tal fine il rinvio alla lista compilata da E. Goldman, *Emojis and Emoticons in Court Opinions*, consultabile in rete nella banca dati *Digital Commons* della *Santa Clara University's School of Law* (https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3397&context=historical), che all'8 gennaio 2022 annovera ben 587 giudizi (a partire dal primo, isolato, nel 2004, per arrivare esponenzialmente ai 166 del 2021), divisi per materia, tipologia di *emoticon* o *emoji* oggetto della controversia e mezzo di comunicazione adoperato dalle parti in causa, con menzione dei casi in cui il testo stesso della decisione contiene l'*emoji* o l'*emoticon*.

[33] Così è definito il termine 'carattere' nel *Vocabolario on line Treccani* (Thesaurus 2018) (https://www.treccani.it/vocabolario/carattere_res-6a75ed4f-de5d-11eb-94e0-00271042e8d9).

[34] Altrove ve ne è da tempo: «*Wenn die Welt sich visualisiert, muss das Recht sich auf Bilder und ihre Sprache einlassen. Tut es das nicht, läuft es Gefahr, irrelevant zu werden. Denn in einer Welt, die mit Bildern und durch Bilder kommuniziert, wird ein Recht, das sich der visuellen Kommunikation verweigert, möglicherweise nicht mehr wahrgenommen – und nicht mehr beachtet. Die Entwicklung einer zeitgemäßen und effektiven juristischen Bildersprache ist deshalb eine Herausforderung für die juristische Wissenschaft und die Praxis, die kaum überschätzt werden kann*» [così V. Boehme-Neßler, *Inszeniertes Recht? Überlegungen zur (notwendigen) Renaissance von Ritualen im Recht der modernen Mediengesellschaft*, in *Rechtstheorie*, 42, 2, 2011, 167: lo segnala, condivisibilmente, anche Pendl, *Emojis im (Privat-)Recht*, cit., nt. 298, 55].

[35] Cfr., *supra*, nt. 17 e 19.

[36] A.M. Benedetti, *L'emoji (👍) vale accettazione?*, cit., 300 s.

[37] Anche il § 133 BGB dispone che «*[b]ei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften*»: in particolare la seconda parte di questa disposizione, prescrivendo che non ci si debba arrestare al senso letterale dell'espressione (nel solco di quanto prescritto dal § 278 ADHGB, secondo cui «*[b]ei Beurtheilung und Auslegung der Handelsgeschäfte hat der Richter den Willen der Kontrahenten zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften*»), è volta a prendere le distanze dallo stret-

ne prendono il posto, assume rilievo primario il luogo in cui vengono espresse: tanto più se l'*emoji* evoca un gesto, anziché una parola o un'emozione. Se, in effetti, non paiono esservi dubbi su cosa, pressoché ovunque, possa volersi significare con il disegno di un volto sorridente, sia esso reso con i segni d'interpunzione dell'*emoticon* primordiale :-) oppure con l'*emoji* del c.d. *smiley* 😀 (e, cioè, lo stato emotivo della felicità [38]); non altrettanto univoco è il significato di quelle *emoji* che rappresentano graficamente una parte del corpo, come ad esempio quello segnalato da un pollice all'insù o da un pollice verso. Proprio con riferimento a questi ultimi due gesti, se per le culture occidentali il pollice all'insù significa senz'altro assenso a qualcosa, o più genericamente apprezzamento, altrove questo stesso gesto può equivalere al peggiore degli insulti [39]: e, allora, se il luogo del contratto fosse il Medio Oriente, o di quelle parti fossero entrambi i contraenti, rispondere ad una proposta di contratto, o di una sua modifica, con l'*emoji* del pollice all'insù determinerebbe senza troppi dubbi il suo rifiuto, piuttosto che la sua accettazione.

Quanto appena segnalato consente di affermare che uso e interpretazione delle *emoji* costringono a tener conto dell'esistenza di loro specifici socioletti [40]:

to obbligo di interpretazione testuale prescritto dal § 65 (Parte I, Titolo 4.) dell'*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* del 1804 (ALR), secondo cui «*[d]er Sinn jeder ausdrücklichen Willenserklärung muß nach der gewöhnlichen Bedeutung der Worte und Zeichen verstanden werden*».

[38] Non così, tuttavia, in Giappone: almeno non nella fase dell'iniziale diffusione delle *emoji*, in cui si tendeva a selezionare distinti tratti del volto per significare le emozioni (le *kaomoji* giapponesi ridono, ad esempio, con gli occhi ^_^, e non con la bocca, come invece accade per le *emoticon* occidentali: cfr. anche, *supra*, nt. 5). E accade anche che un ideogramma possa assumere un significato differente da quello solitamente assunto nella scrittura analogica: è il caso del carattere cinese 囧, che significa originariamente 'finestra decorata' oppure 'lucentezza', ma che nella comunicazione digitale, utilizzato come *emoji*, sta per 'fastidio' o per 'non voler fare qualcosa' (cfr. Marino, *:-) come emoticon*, cit., 7 s.).

[39] L'*emoji* del pollice all'insù è in realtà «*hideously offensive in parts of the Middle East, West Africa, Russia and South America*»: così M. Danesi, *The semiotics of Emoji, The Rise of Visual Language in the Age of the Internet*, Bloomsbury, 2017, 31; v. anche V. Leonardi, *Communication Challenges and Transformations in the Digital Era: Emoji Language and Emoji Translation*, in *Language Semiotic Studies*, 9, 3, 2022, 22; H. Wu *et al.*, *Influence of Cultural Factors on Freehand Gesture Design*, in *International Journal of Human-Computer Studies*, 143, 2020, 1-8.

[40] Goldman, *op. cit.*, 1251 s., fa specifico riferimento ad *emoji dialects*; e segnala come l'appartenenza a comunità diverse rende più che probabili i fraintendimenti: e così la *emoji* che raffigura un volto che indossa una mascherina (*Face with Medical Mask*: https://emojipedia.org/face-with-medical-mask) può significare 'malattia' in Giappone, ma anche 'rapina in banca' negli Stati uniti d'America.

perché variazioni di significato possono dipendere dalla nazionalità, dall'estrazione sociale, dall'età, dal genere, o comunque da altro fattore che segna l'appartenenza, ad una data comunità localizzata, degli individui che si sono serviti di questi nuovi simboli digitali. Non esserne consapevoli compromette, irrimediabilmente, la loro esatta comprensione [41]: potrebbe ovviare fraintendimenti la diffusione, e consultazione (prima e dopo aver comunicato), di specifici dizionari [42], tenuto conto che all'interprete si prescrive di indagare quale sia stata l'intenzione del dichiarante, senza fermarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, co. 1, cod. civ.), a tal fine dovendosi anzitutto indagare quello fissato dal codice linguistico della comunità di appartenenza (art. 1368 cod. civ.) [43].

Sembrerebbe proprio che se le *emoji*, per un verso, hanno consentito anche a dichiarazioni che si manifestano con la scrittura, priva di voce e gesti, di impadronirsene, rappresentandone la forza espressiva per il tramite di un disegno che li simboleggia; per l'altro, impongono una riconsiderazione dei

[41] Ancora Goldman, *op. cit.*, 1251 (spec. nt. 125); v. anche Danesi, *The semiotics of Emoji*, cit., 122, il quale correttamente rileva come «*[t]he objective of the emoji code of providing a visual cross-cultural language is proving to be more difficult than was at first contemplated. The initial premise was based on the assumption that visually based symbolism is more free from ambiguity than language. But this is turning out to be a specious assumption*»; nello stesso senso Evans, *The Emoji Code*, cit., 98.

[42] Tra questi, *Emojipedia* (https://emojipedia.org), che dal 2013 cataloga le *emoji*, consentendo di scoprirne i vari significati e di visualizzarne i differenti formati, a seconda della tipologia di piattaforma e del sistema operativo; più di recente, v. anche *Dictionary.com*, *Emoji Dictionary* (https://emojidictionary.emojifoundation.com) ed *emojis.wiki* (https://emojis.wiki/it, anche in lingua italiana): molti tribunali hanno comprensibilmente iniziato a servirsene.

[43] Per L. Mengoni, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio (Note sull'art. 625 c.c.)*, in *Jus*, 1, 1989, 7 (nonché in AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, Padova, 1992, 323 s.), là dove sia accertato che l'autore di una disposizione testamentaria fosse solito attribuire a certe espressioni uno speciale senso soltanto a lui proprio (come a titolo esemplificativo era previsto, sino al 2016 e in tema di legati, dal § 655 ABGB), oppure abbia usato un linguaggio di gergo praticato in una ristretta cerchia sociale, «*a questi particolari parametri semantici deve riferirsi l'interprete per acclarare il significato della disposizione*». Sul presupposto che «*[i]l linguaggio non esprime l'essenza delle cose, ma le rappresentazioni di colui che parla*», in quanto «*i nomi sono simboli di concetti, non segni di cose*»; e con l'avvertimento che tale interpretazione (soggettiva) è «*sempre adeguatrice dei* verba *alla* voluntas», e altro non è che «*applicazione del principio ermeneutico formulato nell'art. 1362, 1° comma*». Più di recente, v. R. Calvo, *sub* artt. 1362 e 1368 cod. civ., *Interpretazione del contratto*, *Art. 1362-1371*, in *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2021, rispettivamente 87-89 e 156-160, secondo cui «*se le parti hanno usato un linguaggio gergale, il giudice dovrà coordinare e razionalizzare la disciplina presidiante la ricerca della comune intenzione con la regola sull'uso ultraindividuale (art. 1368 cod. civ.)*» (87, enfasi eliminata).

criteri d'interpretazione del testo che le contiene. Perché la scrittura che si avvale anche di questi nuovi simboli è divenuta molto più veloce e (semanticamente) più complessa di quella che li ignora [44]: chi fa uso di una *emoji* risparmia forse del tempo nell'esprimere, con un solo disegno, quel concetto che avrebbe invece richiesto la fatica di scegliere, con lenta ponderatezza, una o più parole; ma rischia di richiederne di più alla sua controparte per l'indubbia, maggiore difficoltà insita nell'interpretazione di un disegno: l'impossibilità di risalire al senso letterale di una *emoji* per comprenderne il significato – non trattandosi di parole ma appunto di disegni, che le prime affiancano o semmai sostituiscono [45], evocandole – richiede che il testo che le contiene debba essere interpretato tenendo conto, ancor più di quanto ciò

[44] È con la comunicazione digitale che si è per la prima volta riscontrata la combinazione, nella scrittura, tanto di parole quanto di *emoticon* ed *emoji* («*[i]l nostro non è tempo di carteggi, di assorta prosa inviata per scrittura, ma di messaggi o messaggini telematici, in cui dominano le informazioni e i linguaggi convenzionali*»: così N. Irti nella sua *Introduzione* ai *Carteggi di Benedetto Croce con i giuristi*, a cura di L. Avitabile, I, Napoli, 2024, VIII); non può tuttavia escludersi che anche un testo manoscritto possa contenere le une e le altre, che sono sequenze dei segni di una tastiera o disegni perfettamente riproducibili anche a mano, e non di rado riprodotti, ormai, sulla carta stampata (scenario presagito il 22 aprile 1821 nello *Zibaldone*, II, 976, da un Leopardi piuttosto infastidito: «*[c]he è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e tripli, che so io? Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica, e i sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma rappresentare, e non sapendo significare le cose colle parole, le vorremo dipingere e significare con segni, come fanno i cinesi la cui scrittura non rappresenta le parole, ma le cose e le idee. Che altro è questo se non ritornare l'arte dello scrivere all'infanzia*»: lo segnala B. Mortara Garavelli, *Prontuario di punteggiatura*, Bari-Roma, 2003, 131; e, più di recente, P. Ramat nella sua *Lectio brevis* intitolata *La punteggiatura: quanto pesa?*, tenuta l'8 novembre 2024 all'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche). Ci si è pertanto chiesti «*ob es sich bei der Verwendung von Emoticons oder Emojis um eine besondere, aus Symbolen bestehende Schrift, also eine Schriftart handelt oder ob mit den bunten Zeichen etwas symbolisiert und damit nicht wörtlich, sondern mittels einer Erklärungshandlung (konkludent) wiedergegeben wird*»; non potendosi in entrambi i casi escludere la sussistenza di una *Willenserklärung*, «*da [diese] – falls kein Formerfordernis besteht – die Verwendung von Wort und Schrift nicht voraussetzt*» (C. Freyler, *Die vertragsrechtliche Bedeutung von Emoticons*, in *JA*, 2018, 733).

[45] «*Eine Auslegung anhand des Wortlauts kommt hier zwar nicht direkt infrage, da keine Worte in diesem Sinne verwendet werden. Trotzdem besitzen die Zeichen Interpretationsmöglichkeiten, die heranzuziehen sind*»: così, ancora, Freyler, *Die vertragsrechtliche Bedeutung von Emoticons*, cit., 734, con l'avvertenza, geograficamente trasversale, che «*[d]abei spielen allerdings nur solche eine Rolle, die der Empfänger auch verstehen konnte. Umstände, die dem Erklärungsempfänger weder bekannt noch erkennbar waren, bleiben außer Betracht*».

già avvenga con le parole, di indici esterni [46] al contegno dichiarativo che se n'è servito: non soltanto i *luoghi* [47], ma anche i *tempi* della manifestazione di volontà divengono, allora, più cruciali del solito [48].

Di come uno stesso disegno possa assumere significati diversi a seconda del luogo e di chi lo abita, s'è già riferito poco sopra; non ancora di come tempi di reazione e di ripensamento, che la comunicazione digitale consente oggi essere più rapidi, possano a loro volta incidere sul procedimento di formazione del contratto, o di una sua successiva modifica, e sulla sua interpretazione: la tecnica [49] offre all'utente la possibilità, anche in caso di forma scritta, di reagire istantaneamente, e altrettanto istantaneamente di tornare sui propri passi, con una velocità un tempo impensabile; e, per dominarla, non manca neanche di offrirgli strumenti volti a non affaticare l'interpretazione di quanto dichiarato, spesso in modo frammentario, con la messaggistica istantanea, utilizzata sempre più di frequente nella conduzione e conclusione di trattative negoziali.

Tornare ad un caso concreto, simile a quello deciso dall'Oberlandesgericht München, può ancora aiutare a capire. Messa da parte la possibile ambiguità di tale gesto, e di riflesso dell'*emoji* che lo rappresenta graficamente nella comunicazione digitale; e convenendo, a fini esplicativi, sul suo significare assenso, come anche sul significare rifiuto del pollice verso, nell'ipotesi in cui

[46] Il riferimento è a quanto pure autorevolmente definito come 'contesto': quello 'verbale', che va oltre la parola ma è entro il testo; e quello 'situazionale', dove la lettera seppur necessaria non è sufficiente (N. Irti, *Testo e contesto – una lettura dell'art. 1362 codice civile*, Padova, 1996, 2 s., nonché 117 s.). La locuzione 'indici esterni' è preferita, in corpo testo, perché svincolata dall'esistenza di un testo. Da ultimo, cfr. Calvo, *sub* art. 1362 cod. civ., cit., 6, nt. 20.

[47] Cfr. N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001, 65 s.; nonché N. Irti ed E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001, 12.

[48] Condivisibile il rilievo di Pendl, che pone l'attenzione su «*Faktoren wie Nationalität und Muttersprache, kultureller Hintergrund sowie Alter, Geschlecht oder Persönlichkeitsstruktur*», in grado di condizionare tanto l'uso quanto la comprensione delle *emoji*; e segnala come le «*Emojis bergen somit die Gefahr von Missverständnissen und Fehlschlüssen, weil die konkret verwendeten Symbole möglicherweise auf einem spezifischen „Emoji-Soziolekt" beruhen*», sempre più spesso fondato sulla differenza di età degli interlocutori: «*[b]esonders deutliche Einschnitte ergeben sich zwischen den Altersgruppen, wobei eine sehr markante Grenzlinie eine gewisse Korrelation mit der von Marc Prensky [Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, MCB University Press, vol. 9, n. 5, 2001] geprägten Unterscheidung zwischen* digital natives*, die in das Zeitalter der Digitalisierung hineingeboren wurden, und den älteren* digital immigrants *aufweist*» [*Emojis auf dem Weg ins (Privat-)Recht – ein Schlaglicht*, in *NJW*, 2022, 1056].

[49] Cfr. Irti e Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., 106-108.

l'oblato debba reagire ad una serie, consecutiva, di distinti messaggi istantanei ricevuti dal proponente, può darsi che:

– il proponente gli abbia trasmesso il testo del contratto (già sottoscritto) e, sùbito dopo, una richiesta di conferma (senza precisare cosa si sia chiesto di confermare: ad esempio, scrivendo un mero '*Conferma?*'). Qualora la sequenza di questi due distinti messaggi istantanei del proponente sia seguita dalla sola *emoji* del pollice all'insù dell'oblato, potrebbero ragionevolmente darsi due altrettanto distinte interpretazioni del suo significato: di conferma dell'avvenuta ricezione dei messaggi inviati dal proponente; ovvero di accettazione della proposta di contratto che si è ricevuta. Con una propensione per quest'ultima soluzione interpretativa là dove l'oblato, nel trasmettere la sua risposta, abbia fatto in modo di riferirla, specificamente, al testo del contratto (e non alla richiesta di conferma): ciò che i sistemi di messaggistica istantanea consentono all'utente di poter fare [50]. Un pollice all'insù riferito univocamente al messaggio istantaneo contenente il testo di contratto sottoscritto dal proponente con difficoltà può voler significare altro dal volerlo concludere. Limitarsi invece a dare il proprio riscontro, qualunque esso sia, inserendolo nella sequenza dei vari messaggi istantanei ricevuti all'interno della medesima conversazione, ma senza riferirlo espressamente all'uno o all'altro, aumenta inevitabilmente il rischio di essere fraintesi: si è data conferma della ricezione della proposta contrattuale ovvero la si è accettata? Rischio che non può che gravare sul contraente che non si è avvalso, in modo (tecnicamente) diligente, del mezzo di comunicazione scelto per la conduzione delle trattative;

– l'oblato risponda a sua volta, sempre dopo aver ricevuto dal proponente il testo sottoscritto del contratto, con due messaggi istantanei distinti e consecutivi: col primo trasmettendo un pollice all'insù; col secondo un pollice verso. E immediatamente dopo cancellando il primo messaggio oppure scrivendo al proponente di non doverlo considerare trasmesso (ad esempio, perché non serio). Dovendosi reputare conosciuta al destinatario la dichiarazione giunta al suo indirizzo (art. 1335 cod. civ.), nel caso di messaggi istantanei indirizzati alla sua

[50] A titolo esemplificativo, con le *app* di *iMessage*, *Whatsapp* o *Messenger* è sufficiente che l'utente selezioni il messaggio al quale intende rispondersi (col cursore o con la pressione del dito sullo schermo, a seconda della piattaforma utilizzata: *computer*, telefono cellulare, *tablet*, etc.), per poi scegliere con quale reazione darsi un riscontro: tra queste, l'*emoji* del pollice all'insù (c.d. 'Mi piace' o '*like*').

utenza mobile potrà considerarsi ragionevolmente concluso il contratto tutte le volte in cui quello contenente l'*emoji* del pollice all'insù risulti essere stato consegnato al proponente prima di quello contenente il pollice verso: le più comuni applicazioni di messaggistica istantanea consentono agli utenti di verificare l'avvenuta consegna dei propri messaggi e il relativo orario; molte di queste anche quello della loro visualizzazione. Avere contezza dell'una, o anche dell'altra, dovrebbe permettere all'oblato di bloccare la conclusione del contratto, tempestivamente cancellando il proprio messaggio di assenso: e, dunque, ritirando la propria accettazione, impedendone o eliminandone gli effetti, sintantoché essa non risulti ancora essere stata consegnata al proponente; ovvero prima ancora che questi, a consegna avvenuta, l'abbia visualizzata[51]. Ma l'istantaneità dei messaggi scambiati dai contraenti dovrebbe portare a chiedersi se non sia il caso di tenere conto, per una corretta interpretazione della dichiarazione di un oblato contenente una *emoji*, oltre che di quanto l'ha preceduta o di quanto ad essa contemporaneo, anche del contenuto di una sua dichiarazione immediatamente successiva che ne chiarisca il significato: l'estrema rapidità della comunicazione digitale, capace di comprimere la durata del procedimento di formazione del contratto, dovrebbe giustificare l'estensione del materiale ermeneuticamente rilevante, con l'effetto di dilatare il concetto di contemporaneità [52]. E, quindi, un oblato che abbia trasmesso al proponente la propria accettazione, resa con l'*emoji* del pollice all'insù, dovrebbe poterla smentire dichiarandogli di non doverne tenere conto (ad esempio, perché non seria), e ciò anche dopo che questi ne abbia avuto conoscenza, tutte le volte in cui la smentita sia immediatamente successiva all'accettazione [53].

[51] Là dove la tecnica consente di fissare, con certezza, il momento in cui il destinatario di una dichiarazione ne abbia avuto conoscenza, non trova più ragione d'essere la sua presunzione (*ex* art. 1335 cod. civ.); sulla distinzione tra ritiro impeditivo o eliminativo si rinvia a G. Benedetti, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 99-101.

[52] G. Benedetti, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, 1261, 1270 e 1272.

[53] E, nel rispetto del principio della buona fede, non pare che a soluzione distinta possa giungersi, là dove le medesime trattative si fossero svolte oralmente, con la velocità (tipica) della comunicazione verbale. Sul punto offre ulteriore spunto di riflessione una decisione (inedita su rivista) della *Supreme Court of the State of New York* del 25 agosto 2022 [Lightstone RE LLC v. Zinntex LLC, 2022 NY Slip Op 32931(U), n. 516443/21, consultabile in rete nella sezione *US Law* della banca dati *Justia*]: richiesta di valutare se l'invio, da parte del convenuto, di un messaggio istantaneo contenente l'*emoji* del pollice all'insù, potesse significare accettazione della precedente offerta di

Abstract

All'Oberlandesgericht München è stato assegnato il compito di chiarire se (i disegni digitali di) una faccina con smorfia o un pollice all'insù abbiano significato univoco o possano averlo assunto a seconda delle circostanze. Interrogativo, questo, sotteso all'idoneità semantica di queste *emoji* ad esprimere un consenso (nel caso di specie, alla proroga del termine di consegna di una Ferrari). Nelle motivazioni della decisione in commento si è concluso che nessuna delle due *emoji* lo abbia ragionevolmente espresso: la prima, perché il significato che le viene attribuito dai comuni dizionari di *emoji* corrisponderebbe a stati emotivi di senso negativo; e perché non risulta che le parti vi abbiano attribuito un significato diverso, per comune intesa o per appartenenza ad uno specifico gruppo sociale; la seconda *emoji*, invece, perché pur non essendo dubbio il suo significato, volto a manifestare assenso a qualcosa, non sarebbe riferibile al messaggio istantaneo con cui si informava dello slittamento della consegna. L'impossibilità di risalire al senso letterale di una *emoji* per comprenderne il significato – non trattandosi di parole ma appunto di disegni, che le prime affiancano o semmai sostituiscono, evocandole – richiede che il testo che le contiene debba essere interpretato tenendo conto, ancor più di quanto ciò già avvenga con le parole, di indici esterni al contegno dichiarativo che se n'è servito: non soltanto i *luoghi*, ma anche i *tempi* della manifestazione di volontà divengono, allora, più cruciali del solito

The Oberlandesgericht München was asked to decide whether (the digital images of) a grimacing face or a thumbs-up gesture have a unique meaning or whether they can acquire such a meaning depending on the circumstances. The issue being considered is the semantic capacity of these *emojis* to express consent (in this case, to extend the delivery date of a Ferrari). In the grounds for the decision in question, it was concluded that neither of the two *emojis* reasonably expressed consent: the first because the meaning

contratto trasmessagli, sempre con un messaggio istantaneo, dall'attore, la corte newyorchese lo avrebbe escluso; e ciò perché «*only nine minutes beforehand*» (soltanto nove minuti prima) il convenuto aveva categoricamente affermato, con altro e precedente messaggio istantaneo, che non avrebbe sottoscritto alcun contratto (nella specie, compravendita di dispositivi di protezione individuale, c.d. DPI, per circa 2 milioni di dollari: cfr. la p. 6 della decisione). Esito interpretativo raggiunto pertanto contestualizzando meglio, nel tempo, le condotte tenute dalle parti (ancorché in più ristretto àmbito, sul rilievo del contesto, anche temporale, dell'accordo, cfr. V. Pescatore, *Cessione del contratto ed interpretazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, 593 s., spec. 603).

given to it by common *emoji* dictionaries corresponds to negative emotional states; and because there is no evidence that the parties have attributed a different meaning to it, either by common agreement or because of their membership of a specific social group; the second *emoji*, on the other hand, because although its meaning, intended to express agreement with something, is not in doubt, it cannot be related to the instant message informing of the delay in delivery. The impossibility of retracing the literal meaning of an *emoji* to understand its meaning – since they're not words but drawings that accompany or even replace words, bringing them to mind – means that the text containing them must be interpreted taking into account, even more than with words, clues outside the statement that made use of them. Not only the location, but also the time of the statement become more crucial than usual.